

REGOLAMENTO (CEE) N. 2163/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

relativo alla riscossione di un importo supplementare a norma dei regolamenti (CEE) n. 3429/90, (CEE) n. 796/81 e (CEE) n. 1755/81 che stabiliscono le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3429/80⁽³⁾, (CEE) n. 796/81⁽⁴⁾ e (CEE) n. 1755/81⁽⁵⁾ della Commissione, che stabiliscono misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di funghi di coltivazione, hanno determinato la misura dell'importo forfettario supplementare da riscuotere per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei quantitativi di conserve di funghi di coltivazione eccedenti i quantitativi stabiliti nei regolamenti stessi; che la Corte di giustizia nella sentenza del 16 ottobre 1991, pronunciata nelle cause 24/90, 25/90 e 26/90⁽⁶⁾, ha dichiarato invalidi detti regolamenti in quanto la misura dell'importo di cui trattasi è stata fissata per le conserve di funghi di qualsiasi origine e categoria, senza alcuna distinzione; che con l'effetto di aumentare il costo delle conserve di funghi importate, in particolare quello delle categorie inferiori, penalizzando maggiormente le importazioni di funghi di bassa qualità;

considerando che i regolamenti succitati si prefiggevano di scoraggiare le importazioni nella Comunità di conserve di funghi in eccesso rispetto ai quantitativi indicati; che per raggiungere tale obiettivo è necessario applicare le misure di salvaguardia alle importazioni in provenienza da tutti i paesi terzi e con riferimento a tutte le categorie;

considerando che occorre fissare l'importo supplementare ad un livello sufficientemente elevato per conseguire l'obiettivo ricercato; che occorre fissare l'importo ad un

livello uniforme per tutti i prodotti, per evitare che gli operatori siano invogliati a dichiarare, all'atto dell'importazione, soprattutto conserve di funghi di qualità inferiore dato che, ove si differenzi l'importo a seconda della qualità dei prodotti, l'assenza di definizioni precise per le varie categorie a livello comunitario compromette l'efficacia dei controlli su tali merci;

considerando che la Corte non ha mosso critiche contro la trattenuta di un importo basato sul prezzo di costo delle conserve di funghi nella Comunità; che, per evitare che l'importo supplementare applicabile alle categorie inferiori di conserve di funghi importati dai paesi terzi superi sensibilmente il costo di produzione delle stesse conserve nella Comunità, è opportuno fissare tale importo al livello del prezzo di costo delle conserve di funghi di terza scelta nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo supplementare di cui all'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3429/80, (CEE) n. 796/81 e (CEE) n. 1755/81 è fissato a 105 ecu/100 chilogrammi netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle importazioni effettuate tra il 1° gennaio 1981 e il 30 settembre 1981 i cui fascicoli siano ancora pendenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 358 del 31. 12. 1980, pag. 66.

⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1981, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 175 dell'1. 7. 1981, pag. 23.

⁽⁶⁾ Guirisp. 1991.